

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	109
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	103
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnacchi, C. 728 Gnacchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnacchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578 .....	108
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**

**Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.**  
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, illustrando la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), fa presente di aver inserito una condizione che, accogliendo anche le osservazioni emerse dal dibattito, chiede di sopprimere le disposizioni in materia di

negoziazione assistita in materia di lavoro o, in subordine, di prevedere la limitazione della possibilità di ricorso a tale forma di definizione delle controversie ai soli casi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando, in ogni caso, che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non debba riguardare diritti indisponibili.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.**

**C. 3301 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, illustra alla Commissione la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.**

**Atto n. 266.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Ricorda che, sulla base di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 18 febbraio, l'esame del provvedimento potrebbe concludersi nella prima settimana di marzo.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che, con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale oggi la Commissione avvia l'esame, si pongono le basi sul piano amministrativo per l'avvio delle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che rappresenta l'elemento cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro disciplinata dal medesimo decreto. Le attività volte alla costituzione dell'Agenzia, come è noto, sono già state avviate: lo scorso 8 gennaio il Consiglio dei ministri ha nominato presidente dell'ANPAL il professor Maurizio Ferruccio Del Conte, sulla cui candidatura la Commissione lavoro aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 2015.

Per quanto attiene più specificamente il provvedimento in esame, ricorda prelimi-

narmente che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede che l'istituzione dell'Agenzia, alla quale si applicano, salvo quanto specificamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni di carattere generale relative alle agenzie, recate dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, abbia luogo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e debba realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. Ricorda che, in base alla normativa vigente, l'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Più in generale ricorda che il decreto legislativo n. 150 del 2015 attribuisce all'ANPAL funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché gli specifici compiti ad essa attribuiti dall'articolo 9 del medesimo decreto, che vengono ulteriormente specificati nel provvedimento in esame, anche al fine di chiarire le funzioni che permangono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul piano organizzativo, l'articolo 6 del decreto n. 150 del 2015 prevede che gli organi dell'ANPAL siano il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, precisando che tali organi restano in carica tre anni e possono essere rinnovati soltanto una volta. In particolare, ricorda che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i quali sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il consiglio di vigilanza è, invece, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro,

designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto attiene più specificamente all'organizzazione amministrativa dell'Agenzia, segnala che l'articolo 4 fissa in massimo 395 unità, ripartite tra le diverse qualifiche, la dotazione organica massima dell'Agenzia la cui definizione è rinviata al provvedimento del quale oggi la Commissione avvia l'esame. Nell'ambito della dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL il decreto n. 150 del 2015 prevede la soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il conseguente trasferimento all'Agenzia dei relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale. Parimenti, si prevede il trasferimento all'ANPAL di ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio procedimenti disciplinari del medesimo Ministero. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, si prevede che con il decreto ora in esame siano trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione. Quanto ai dipendenti

trasferiti si prevede che ad essi sia riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, precisandosi che i dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale siano inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. A norma del comma 10 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2014, i decreti che prevedono il trasferimento del personale sono determinano le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.

Passando, ora, ad analizzare lo schema di decreto in esame, osserva che esso è adottato in attuazione del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi del quale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Quanto ai profili procedurali, la norma prevede che gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e delle Commissioni competenti per quanto attiene ai profili finanziari.

Passando al contenuto del provvedimento, osserva che esso si compone di dieci articoli ed individua, come enunciato all'articolo 1, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) da trasferire al-

l'ANPAL. Rileva che l'articolo 2 determina la dotazione organica dell'ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, sette unità di livello dirigenziale non generale, centonove unità di personale non dirigenziale, trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e cento unità del ruolo del personale tecnico e di ricerca, trasferite dall'ISFOL. Segnala che si tratta di una cifra sensibilmente inferiore a quella massima, pari a 395 unità, indicata dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il personale proveniente dall'ISFOL costituisce un ruolo ad esaurimento, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di provenienza, in linea con quanto previsto dal decreto istitutivo. La Tabella A allegata allo schema di decreto individua la dotazione organica dell'Agenzia, specificando l'inquadramento del relativo personale. L'articolo 3 dispone, al comma 1, il trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una posizione di livello dirigenziale generale e, al comma 2, quello delle centonove unità di personale di qualifica non dirigenziale proveniente dal medesimo Ministero. Il medesimo comma 2 elenca, quindi, i criteri in base ai quali è individuato il personale da trasferire, prevedendo in via prioritaria che il trasferimento avvenga su base volontaria, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di prevalenza: maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività dell'agenzia; maggiore permanenza nella struttura di appartenenza; maggiore anzianità anagrafica. Il comma 3 prevede che il direttore generale dell'ANPAL, entro dieci giorni dalla propria nomina, avvii le procedure per l'attribuzione, nell'ambito del personale di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle titolarità dei sette uffici di divisione di cui al successivo articolo 10, commi 1 e 2, con conseguente trasferimento dei nominati nel ruolo dell'ANPAL. Il comma 4 prevede procedure suppletive di trasferimento, per l'ipotesi in cui, all'esito delle procedure su base volontaria, il personale individuato

sia inferiore ai contingenti necessari per la copertura della pianta organica. Il comma 5 demanda ad un decreto ministeriale il perfezionamento formale del trasferimento del personale all'ANPAL a conclusione delle procedure di cui ai commi da 2 a 4, la definizione della relativa data di decorrenza e di quella della conseguente soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero. Il medesimo comma prevede che permanga in ogni caso assegnato al Ministero un contingente di personale ispettivo in servizio presso la medesima direzione generale, non trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché il personale amministrativo degli uffici territoriali distaccato presso tale direzione generale. Il personale che si trovi in posizione di comando da altre amministrazioni viene automaticamente ricollocato in posizione di comando presso l'ANPAL, fino alla scadenza dell'originario periodo di comando e salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza. Il comma 8, infine, dispone che il personale trasferito mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL.

Osserva che l'articolo 4 disciplina, al comma 2, le modalità del trasferimento immediato all'ANPAL del personale non dirigenziale dell'ISFOL, nel numero massimo di 35 unità, selezionate prioritariamente tra il personale non dirigenziale di ruolo che presenti domanda di trasferimento, sulla base dei criteri di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza e a quelle ad esse strumentali, oltre che, di quello della maggiore anzianità nello svolgimento di tali attività. Il successivo comma 3, invece, prevede la pubblicazione da parte dell'ISFOL di un interpello riservato al proprio personale, finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle 100 unità complessive, nel ruolo del personale tecnico e di ricerca. I criteri di selezione sono i medesimi previsti per i dipendenti trasferiti ai sensi del comma 2. Il comma 4 prevede una terza procedura, da applicare

qualora le procedure di cui ai commi 2 e 3 non abbiano determinato la copertura dei cento posti, in modo da non garantire la funzionalità dell'ANPAL. In questo caso il personale è trasferito con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL sulla base dei criteri di priorità individuati dal medesimo comma 4 e dal successivo comma 5. Il comma 6, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, prevede l'esclusione dai trasferimenti dei dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'Istituto. Segnala, infine, che il comma 7 dispone il transito di tali soggetti in apposito ruolo, con applicazione del contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, sfruttando la possibilità prevista dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi del quale i dipendenti provenienti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento, con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. Il comma 8, per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, prevede il bando da parte dell'ANPAL di appositi interPELLI indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL, ai fini dell'eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

Passa, quindi, all'articolo 5, che riguarda l'inquadramento previdenziale del personale trasferito all'ANPAL, che può esercitare, entro quarantacinque giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, in linea con quanto già previsto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il successivo articolo 6 rinvia a successivi decreti ministeriali la disciplina del trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, con riferimento al personale trasferito. Le risorse

sono individuate anche con riguardo alla relativa quota di spese di funzionamento. I commi 2 e 3 regolano le procedure per le variazioni di bilancio.

Segnala che, ai sensi del comma 4, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell’Agenzia le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.150 del 2015, avvenute nell’anno 2015, e conseguentemente alle quali l’ANPAL non può procedere a nuove assunzioni.

Osserva che l’articolo 7 rinvia ad un successivo decreto ministeriale la disciplina delle modalità di trasferimento all’ANPAL dei beni strumentali degli uffici soppressi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’articolo 8, ai commi da 1 a 3, individua le funzioni di competenza dell’ANPAL e quelle che restano di competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in linea con quanto previsto al riguardo dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Segnala che risulta attribuita all’Agenzia, pur non essendo espressamente individuata tra le funzioni dell’ANPAL dal decreto legislativo n. 150 del 2015, l’attività per l’attuazione della cosiddetta Garanzia giovani, finora di competenza della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In relazione alle attribuzioni dell’Agenzia, il comma 4 prevede che con successivo decreto ministeriale si individuino i capitoli di bilancio da trasferire all’ANPAL.

Rileva che l’articolo 9, che riguarda l’operatività dell’ANPAL, prevede, al comma 1, una fase transitoria nella quale, per rendere immediatamente operativa l’Agenzia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ISFOL possano svolgere attività strumentali al funzionamento della medesima Agenzia, anche attraverso il personale trasferito all’ANPAL, mediante accordi o protocolli di intesa. Per altro verso, l’Agenzia può avvalersi delle infra-

strutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ISFOL, con oneri a proprio carico. Il comma 2 prevede che l’ANPAL subentri dal momento della costituzione dei suoi organi nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ISFOL, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi, mentre, il successivo comma 3 prevede l’eventuale definizione di modalità di avalimento – da parte dell’ANPAL – del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ISFOL.

L’articolo 10, infine, disciplina la fase transitoria in materia di organizzazione dell’ANPAL. In particolare, si dispone la temporanea organizzazione dell’Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l’applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ricorda, infatti, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015, lo statuto dell’ANPAL è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Sul punto, ritiene che l’esame del provvedimento potrebbe essere una utile occasione per chiedere al Governo di fornire qualche aggiornamento sullo stato di avanzamento del processo di elaborazione dello statuto. Si tratta, infatti, di un passaggio fondamentale in vista dell’avvio dell’ANPAL.

Il comma 3 prevede che, nelle more dell’avvio dell’operatività dell’ANPAL, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell’Agenzia siano anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulle risorse destinate all’Agenzia stessa.

Claudio COMINARDI (M5S) propone di svolgere un ciclo di audizioni allo scopo di approfondire le modalità di avvio della nuova struttura. A suo avviso, potrebbe essere utile verificare l’avviso degli enti

coinvolti, a partire dall'ISFOL, nonché del nuovo presidente dell'ANPAL.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pur dichiarandosi disponibile a valutare la proposta del deputato Cominardi, osserva che lo schema di decreto in esame non ha ad oggetto l'impianto della normativa che regola l'istituzione e il funzionamento dell'ANPAL, ma esclusivamente il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie alla nuova struttura. Le audizioni, pertanto, dovrebbero riguardare esclusivamente questi specifici temi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 24 febbraio 2016.*

**Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.**

**C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnechi, C. 728 Gnechi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnechi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Pratavia, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 16.15.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (nuovo testo C. 2953 Governo e abb.).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera 2953, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, e l'abbinata proposta di legge Atto Camera n. 2921;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende razionalizzare le norme che disciplinano il processo civile allo scopo di renderlo più spedito e più comprensibile da tutte le parti interessate, riducendo, laddove possibile, la frammentazione delle norme e delle competenze;

considerato che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile e la riduzione della durata dei procedimenti rappresentano obiettivi più volte indicati anche dalle Istituzioni europee ed internazionali nel quadro delle misure volte ad assicurare la competitività del nostro sistema economico, con positive ricadute anche in termini occupazionali;

osservato che, nell'ambito della delega, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, relativa al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, il criterio direttivo di cui al numero 3-*bis* della lettera a) delega il Governo a prevedere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 no-

vembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la negoziazione stessa debba essere curata da avvocati;

rilevato che, a legislazione vigente, l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, precisa che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;

rilevato che questa Commissione, nel parere espresso il 29 ottobre 2014 sul disegno di legge Atto Camera n. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, formulò un'osservazione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di individuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversie vertenti su materia di lavoro che salvaguardino l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nella risoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili;

ritenuto che nell'individuazione di forme di definizione stragiudiziale delle controversie si debba tenere adeguatamente conto delle peculiarità della materia lavoristica, nella quale alle parti sociali è affidato un insostituibile ruolo di mediazione nelle controversie tra lavoratori e datori di lavoro;

rilevato che l'articolo 1-*bis*, comma 1, abroga la disciplina sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, recata dall'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

osservato che l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, già aveva disposto che ai licenziamenti disciplinati dal medesimo decreto non si applicassero le disposizioni processuali di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerato che, nel corso dell'esame dello schema di tale ultimo decreto legislativo presso questa Commissione, si richiamò l'esigenza di valutare l'opportunità di un intervento organico sulla disciplina dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, al fine di escludere la previsione di due riti alternativi in base alla data di assunzione dei lavoratori licenziati;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla vali-

dità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza, e il successivo comma 3 prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilino sull'osservanza di tale previsione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), sia soppresso il numero 3-*bis*) o, quanto meno, sia previsto che il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nelle cause che vertano in materia di lavoro sia ammesso entro limiti previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando, in ogni caso, che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non debba riguardare diritti indisponibili.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. (C. 3301 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3301, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra;

osservato che l'Accordo è volto a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea e la Mongolia, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione non solo in campo politico, ma anche nei settori del commercio, degli investimenti, della giustizia, della libertà e sicurezza, dell'occupazione e degli affari sociali;

rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo, che sottolinea l'importanza della creazione di posti di lavoro dignitosi, le Parti si impegnano a contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e a intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali;

considerato che, con l'articolo 50 dell'Accordo, le Parti definiscono espressamente l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave

dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, richiamandosi espressamente a quanto previsto dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 5 luglio 2006;

osservato che le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione;

rilevato, altresì, che, in tale contesto, le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite sia dalle convenzioni dell'OIL alle quali hanno aderito sia dalla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL, e conven-gono di cooperare per promuovere la ratifica delle norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute ancora da ratificare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**